

Art. 49 CCNL 2022-2024 - Indennità per centralinisti non vedenti

1. In sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 7, comma 4 lett. ao) è possibile incrementare l'importo riconosciuto ai centralinisti non vedenti, a titolo di indennità giornaliera di cui all'art. 9, comma 1 della L. 113/1985 di un importo non superiore al 20% dei valori attualmente previsti, con relativi oneri a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022.

Art. 9, comma 1, L. n. 113/1985

A tutti i centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio è corrisposta una indennità di mansione pari a quella che si riconosce agli operatori dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.